

Reg.delib.n. **1968**

Prot. n. 1693/GEN/07/D319

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Nuove disposizioni organizzative per l'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 presso le strutture della Provincia autonoma di Trento.

Il giorno **14 Settembre 2007** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE **LORENZO DELLAI**

Presenti: **VICE PRESIDENTE** **MARGHERITA COGO**
ASSESSORI **REMO ANDREOLLI**
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI

Assenti: **MARCO BENEDETTI**
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI

Assiste: **LA DIRIGENTE** **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Come è noto, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ha introdotto profonde innovazioni nel campo della gestione permanente delle attività di prevenzione e protezione prevedendo una nuova organizzazione della prevenzione sul luogo di lavoro, basata sull'intervento attivo, partecipato e collaborativo del datore di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

In particolare, l'articolo 8 del D.Lgs. n. 626 del 1994 stabilisce che il datore di lavoro organizza all'interno dell'Azienda il servizio di prevenzione e protezione, il quale deve provvedere ai compiti di cui all'articolo 9 del medesimo decreto. Nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi delle norme sulla cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, le funzioni di datore di lavoro sono attribuite alla dirigenza.

In estrema sintesi le attività del Servizio di prevenzione e protezione possono essere così sintetizzate:

- individuazione e valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative, nel rispetto della normativa vigente sulla base delle specifiche informazioni sull'organizzazione aziendale fornite dal datore di lavoro;
- individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità negli ambienti di lavoro;
- elaborazione delle procedure di sicurezza;
- predisposizione di programmi di formazione e informazione.

Con deliberazione n. 8184 del 20 luglio 1995 la Giunta provinciale ha costituito un nucleo addetto al servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 626 del 1994 nominando anche il responsabile del servizio.

Successivamente, con l'emanazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il legislatore provinciale disponeva, al comma 1 dell'articolo 75 che: *“Nell'ambito della complessiva organizzazione della Provincia, i compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sono attribuiti, salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo, al nucleo di prevenzione e protezione costituito presso l'amministrazione o a soggetti esterni in possesso dei prescritti requisiti.”*.

Considerata l'ampiezza e l'articolazione dell'apparato provinciale e delle sue strutture tecniche ed amministrative; considerato che esistono strutture organizzative provinciali che, per l'attività svolta e per le proprie dotazioni, necessitano di cautele ed interventi particolari e valutato inoltre il forte impatto in termini di impegno professionale che il D.Lgs. n. 626 del 1994 e l'ulteriore normativa in materia di tutela dei lavoratori producono sull'organizzazione amministrativa, il legislatore con la legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 ha provveduto a modificare il sopracitato articolo 75 della L.P. n. 7 del 1997, inserendo in particolare dopo il comma 1, il comma 1 bis il quale dispone che: *“1 bis. Per lo svolgimento dei compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 626 del 1994 e per la sorveglianza sanitaria di cui al capo IV del titolo I dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto medesimo si avvalgono, nei casi individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche funzionali delle strutture provinciali, ovvero per comprovate ragioni organizzative, in alternativa al nucleo di prevenzione e protezione ovvero all'azienda o all'altro soggetto abilitato di cui al comma 1, di un servizio di prevenzione e protezione costituito all'interno delle strutture medesime ovvero di soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.”*.

Visto ora il disposto del comma 1 bis dell'articolo 75 della L.P. n. 7 del 1997 occorre pertanto individuare quali siano le strutture organizzative provinciali che, in ragione dell'attività svolta e delle strumentazioni in dotazione, necessitano dell'istituzione di servizi di protezione e prevenzione interni ovvero di gestire gli adempimenti connessi mediante esternalizzazione dell'attività.

L'esigenza di rendere l'amministrazione pubblica sempre più efficace ed economica porta a individuare strumenti di controllo e di definizione oggettiva dei criteri su cui poi l'Amministrazione Pubblica dovrà fare le sue scelte organizzative anche in materia di sicurezza.

Perciò si propone con la presente un approccio sistematico alla gestione degli adempimenti

connessi alla “sicurezza” presso le strutture organizzative della Provincia autonoma di Trento in modo tale che il Nucleo di prevenzione e protezione, oltre a svolgere i compiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 626 del 1994 per le strutture che segue direttamente, svolga un ruolo di coordinamento, di indirizzo, di punto di riferimento nella gestione degli aspetti trasversali e nella definizione di un metodo da adottare e dei criteri da utilizzare per individuare le strutture che possono dotarsi di servizio di prevenzione autonomo, secondo i criteri e le modalità previste nell’Allegato A alla presente.

Dopo un’attenta analisi delle esigenze delle singole strutture provinciali, basata sulle peculiarità delle stesse e in particolare sulla gestione di strutture decentrate, di cantieri, di officine etc., si ritiene che le strutture organizzative provinciali che necessitano di avvalersi di servizi di prevenzione e protezione interni ovvero di soggetti esterni all’amministrazione, siano quelle indicate nell’allegato A al presente provvedimento ed altre eventualmente individuate secondo la procedura indicata nell’allegato stesso.

Risulta però opportuno che, anche per le strutture che si avvarranno della facoltà di istituire dei servizi di prevenzione e protezione interni oppure di soggetti esterni all’amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, il Nucleo Prevenzione e Protezione della Provincia di cui all’articolo 75 della L.P. n. 7 del 1997 possa costituire un importante punto di riferimento, continuando a mantenere funzioni di indirizzo sui temi generali ed eventualmente di consulenza tecnica secondo quanto previsto nel presente atto.

Inoltre, il D.Lgs. n. 626 del 1994 e s.m., all’articolo 16, prevede che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori deve essere assicurata per mezzo del medico competente. Ai sensi dell’articolo 75 della L.P. n. 7 del 1997 e ss.mm. la menzionata sorveglianza sanitaria è svolta dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo che non sia affidata, sulla base di apposita convenzione, ad altro soggetto abilitato.

Ai sensi del citato comma 1 *bis* dell’articolo 75 della L.P. n. 7 del 1997 e ss.mm. la Giunta provinciale può individuare le strutture provinciali che, in relazione alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche funzionali, necessitano di avvalersi, ai fini della sorveglianza sanitaria, di un medico competente diverso da quello individuato dall’Amministrazione per tutto il personale in servizio presso la Provincia autonoma di Trento.

Tuttavia, a seguito di una attenta analisi delle esigenze delle singole strutture provinciali, basata anche sulla pregressa esperienza, si ritiene di non poter ravvisare all’interno dell’amministrazione provinciale la presenza di strutture che necessitino di avvalersi, ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al capo IV del titolo I dello stesso D.Lgs. n. 626 del 1994, di soggetti diversi da quello individuato annualmente, mediante stipula di apposita convenzione, relativamente a tutto il personale in servizio presso la Provincia autonoma di Trento.

Ciò premesso, si rimanda all’allegato A la definizione delle disposizioni organizzative riguardanti l’attuazione del D.Lgs. n. 626 del 1994 e s.m. concernenti i seguenti argomenti:

- definizione dei criteri per l’individuazione di strutture provinciali che possono dotarsi di autonomo Servizio di Prevenzione e Protezione e relativo Responsabile;
- gestione digitale dei dati riguardanti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- raccordo funzionale tra Nucleo di prevenzione e protezione e altri soggetti sugli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro;
- individuazione datori di lavoro e preposti nella Provincia autonoma di Trento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’articolo 75 della L.P. n. 7 del 1997, così come modificato dalla legge provinciale 28 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1999) e dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino);
- visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, legalmente espressi;

d e l i b e r a

- 1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A concernente "Nuove disposizioni organizzative per l'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 presso le strutture della Provincia autonoma di Trento";
- 2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti le deliberazioni della Giunta provinciale n. 7657 del 27 giugno 1996, n. 7538 del 3 dicembre 1999, n. 2202 del 13 settembre 2002 e n. 2492 del 29 ottobre 2004 che sono quindi revocate.

SF - RDC

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2007-D319-00159